

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO SERIO

Nella seduta del 07/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente si rivolge a questo Collegio, a seguito dell'infruttuoso esperimento del reclamo preliminare, per ottenere dall'intermediario convenuto la corresponsione di 1.480,64 euro, oltre interessi legali, a titolo di commissioni ed oneri assicurativi riguardanti le quote non fruite delle relative prestazioni regolate da un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione che, stipulato il 13 ottobre 2008, sarebbe stato anticipatamente estinto nel settembre 2016.

Costituendosi l'intermediario eccepisce, al fine di conseguire il rigetto del ricorso, che il rapporto, lungi dall'essere estinto, è in corso di esecuzione con regolare ammortamento delle quote.

DIRITTO

La preliminare verifica cui il Collegio è tenuto, allo scopo di determinare che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere incumbentegli di provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria domanda, è quella avente ad oggetto la ricorrenza del relativo presupposto,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consistente nell'effettivamente avvenuta estinzione anticipata del rapporto contrattuale, da cui trarrebbero origine i diritti restitutori in questa sede vantati.

Ed invero, è giurisprudenza consolidata di questo arbitro che gravi sul ricorrente questo genere di prova, il mancato assolvimento del cui onere è destinato a convertirsi in causa preclusiva dell'accoglimento della domanda (in questo senso si è espresso il Collegio di Roma con decisione 6503 del 2016, uniformandosi a moti altri costanti precedenti adeguatamente citati).

E' parimenti diritto ricevuto che la circostanza dell'effettiva estinzione anticipata – costitutiva del diritto alla retrocessione della quota non maturata delle varie voci di costo connesse al finanziamento - deve essere oggetto di una prova specifica, desumibile anche in via presuntiva, ma comunque sulla base di idonea e univoca documentazione versata in atti dalle parti (così testualmente il Collegio di Napoli nella pronuncia 7794 del 2016).

Ciò premesso in via di principio, il Collegio rileva che, pur di fronte alla specifica eccezione del convenuto-resistente, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio afferente alla reale estinzione del rapporto.

Mancando agli atti qualsivoglia elemento anche presuntivamente dimostrativo di ciò la domanda non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI